

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Deliberazione 19 novembre 2025, n. 291

**CORREZIONI FORMALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90,
COMMA 5 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO
REGIONALE, DI ERRORI MATERIALI RELATIVI AGLI
ARTICOLI 48 E 50 DELL'ALLEGATO A) DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 117-
20078 AVENTE A OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI LIBERA
PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA DIRIGENZA AREA
SANITÀ PER LA DEFINIZIONE O L'AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO AZIENDALE ALPI. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO ALPI". (FM)**

Documento allegato

Delibera n. 291/2025 - Cl. 2.14

Oggetto CORREZIONI FORMALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DI ERRORI MATERIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI 48 E 50 DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 117-20078 AVENTE A OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ PER LA DEFINIZIONE O L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE ALPI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO ALPI". (FM)

Seduta n. 46

L'anno 2025, il giorno 19 novembre alle ore 13.40 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO.

Non sono presenti: il Vice Presidente GRAGLIA, il Consigliere Segretario CERA.

A relazione del Presidente NICCO

CORREZIONI FORMALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 90, COMMA 5 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE, DI ERRORI MATERIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI 48 E 50 DELL'ALLEGATO A) DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 117-20078 AVENTE A OGGETTO "APPROVAZIONE

DELLE LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ PER LA DEFINIZIONE O L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE ALPI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO ALPI". (FM)

Vista la nota prot. n. 24598 del 14 novembre c.m. nella quale la responsabile del settore commissioni consiliari comunicava alla Segretaria Generale che, a seguito di una rilettura del testo dell' allegato A) della deliberazione del Consiglio regionale n. 117-20078 avente a oggetto "Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI", approvata dall'Aula in data 23 settembre 2025, si rende necessaria la correzione formale di alcuni errori materiali relativi agli articoli 48 e 50 del medesimo allegato;

Considerato che nella nota sopracitata si comunica che, in fase di coordinamento da parte della commissione consiliare, effettuato in vista della successiva trasmissione all'Aula, del testo dell' allegato A) della deliberazione del Consiglio regionale n. 117-20078, licenziata dalla commissione in data 22 settembre 2025, l' emendamento n. 16, che inseriva un secondo comma all'articolo 49 del predetto allegato A), è stato erroneamente posizionato anche sull'articolo 48, come comma 2;

Visto che il succitato emendamento n. 16, approvato dalla commissione, risulta riferito unicamente all'articolo 49, si rende necessario espungere il comma 2 dell'articolo 48, frutto dell' errata collocazione dell'emendamento;

Rilevato altresì che, anche con riferimento all'articolo 50 dell' allegato A) della sopracitata deliberazione del Consiglio, sempre in fase di coordinamento del testo licenziato dalla commissione è stata inserita, per errore, la lettera d) al comma 6 dell'articolo 50, prevista dall'emendamento n. 17, che è stato ritirato;

Considerato che sull'articolo 50 è stato successivamente presentato l'emendamento n. 23, interamente sostitutivo del medesimo articolo;

Considerato altresì che l'emendamento, approvato dalla commissione, non contiene più la lettera d) al comma 6 dell' articolo 50;

Ritenuto pertanto di allineare il testo del comma 6 dell'articolo 50 al soprarichiamato emendamento 23, sopprimendo la lettera d), erroneamente inserita al comma 6;

Visto altresì che, per mero errore materiale, alla terza riga della lettera c) dello stesso comma 6 dell'articolo 50 è stato erroneamente riportato il termine "operatore economico" anziché il termine "azienda";

Ritenuto pertanto di apportare, per le ragioni sopraindicate, le correzioni formali agli articoli 48 e 50 dell'allegato A) della deliberazione del Consiglio regionale 117-20078/2025, espungendo dall'articolo 48 il comma 2, frutto dell'errata collocazione dell'emendamento n. 16 e sopprimendo altresì la lettera d) del comma 6 dell'articolo 50 al fine di allinearli, come precedentemente indicato, al contenuto dell'emendamento n. 23, approvato dalla commissione consiliare;

Ritenuto altresì di sostituire il termine "operatore economico" presente alla terza riga della lettera c) dell'articolo 50 con "azienda";

Visto l'articolo 90, comma 5 del regolamento il quale prevede che "qualora la necessità di correzioni formali sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Delle medesime è data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile";

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di espungere il comma 2 dell'articolo 48 dell'allegato A) della deliberazione del Consiglio regionale n. 117-20078 avente a oggetto "Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI";

2. di espungere la lettera d) dell'articolo 50 dell'allegato A) della deliberazione del Consiglio regionale n. 117-20078 avente a oggetto "Approvazione delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI. Approvazione dello schema di regolamento tipo ALPI";

3. di sostituire il termine “operatore economico” presente alla terza riga della lettera c) dell’articolo 50 con il termine “azienda”;

4. di dare atto che, a seguito delle correzioni materiali indicate ai punti 1, 2 e 3, gli articoli 48 e 50 risultano così formulati:

“Art. 48 - ALPI allargata, definizione di budget e criteri di raffronto tra attività istituzionale e ALPI allargata.

1 L’Azienda definisce, per ciascuna unità organizzativa un piano dei volumi di attività istituzionale e di libera professione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, in coerenza con il budget aziendale che definisce il piano annuale delle prestazioni erogate in attività istituzionale sia per quella ambulatoriale che di ricovero.

2 (...omissis...)

3 L’Azienda sanitaria, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti di struttura responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, definisce i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate.

4 L’Azienda sanitaria, avvalendosi delle strutture competenti, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati. Si rinvia all’art. 24 del presente Regolamento per le competenze in materia dell’Organismo paritetico di promozione e verifica e agli artt. 29 e 30 per le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

5 Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e del regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero-professionale si rinvia al Codice disciplinare deliberato dall’Azienda per la dirigenza area sanità.”.

Art. 50 - Pagamento e fatturazioni per prestazioni in ALPI allargata.

“6. In caso di prestazioni libero-professionali rese in regime di ricovero:

a. all’atto della prenotazione l’utente riceve un preventivo complessivo non vincolante e provvede a versare all’ASR (mediante una delle forme di pagamento sopra indicate) un acconto non inferiore al 50% del preventivo stesso (il 100% nel caso di paziente non iscritto al SSN o non residente in Italia);

b. all’atto della dimissione o alla chiusura della cartella clinica o alla ricezione di eventuali costi di esami di anatomia patologica e di altre attività comunque tardivamente rendicontate, è emessa dal soggetto competente, individuato ai sensi del presente Regolamento, la fattura a saldo e conguaglio e l’utente provvede a versare quanto ivi indicato;

c. in presenza di pazienti titolari di polizza assicurativa con copertura diretta stipulata con compagnie o fondi (“Terzi pagatori”), l’accordo per la concessione di spazi o servizi per lo

svolgimento delle prestazioni in ALPI allargata contempla l'onere per **l'azienda** di incassare anche la quota parte di prestazioni non rientranti tra quelle rese in regime ALPI, ivi compreso il compenso per la concessione all'Azienda della disponibilità degli spazi o dei servizi; tali somme dovranno essere corrisposte all'Operatore economico entro trenta giorni dalla fattura emessa all'Azienda, decorsi [indicare giorni] dall'espletamento della prestazione;

d. (...omissis...)

In ragione della prevalente rilevanza degli aspetti sanitari assistenziali e organizzativi in capo all'Operatore Economico, le prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa sono da considerare amministrativamente accomunate a quelle di ricovero.”.

5. di dare mandato agli uffici di comunicare alla direzione competente la presente deliberazione al fine di permetterne la trasmissione a tutti i destinatari coinvolti nell'adeguamento dei relativi regolamenti aziendali;

6. di dare mandato agli uffici di trasmettere al Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione per la relativa pubblicazione;

7. di prendere atto che il Presidente del Consiglio regionale provvederà a comunicare la presente deliberazione a tutti i componenti il Consiglio regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'articolo 90, comma 5 del Regolamento interno.